



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2013  
(OR. en)**

**16647/13**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0374 (NLE)**

---

---

**PECHE 550**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

---

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma, a noma dell'Unione europea,  
e all'applicazione provvisoria del protocollo  
che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario  
previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca  
tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles<sup>1</sup> ("accordo") mediante il regolamento (CE) n. 1562/2006<sup>2</sup>.
- (2) Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo<sup>3</sup>. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.
- (3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Seychelles, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che fissi le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo ("nuovo protocollo").
- (4) In esito a tali negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.
- (5) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 18 gennaio 2014.
- (6) È opportuno firmare il nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

### *Articolo 1*

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles ("protocollo") è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---